

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso della Guardant, Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni), proposto il 27 giugno 2003**(Causa T-243/03)**

(2003/C 264/48)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 giugno 2003 la Guardant, Inc., con sede in Atlanta (USA), rappresentata dal sig. G. Farrington, solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del convenuto 28 aprile 2003;
- ordinare al convenuto di rinviare la domanda alla sua divisione di esame per il riesame del marchio comunitario n. 1713213;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio di cui trattasi:	Marchio denominativo «PENSA-MOS MÁS EN USTED» — domanda n. 1713213
Prodotti o servizi di cui trattasi:	Servizi della classe 39 (Trasporto, deposito e servizi relativi ai viaggi; trasporto di passeggeri e merci; programmi di premi per viaggiatori abituali di linee aeree)
Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:	Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatore
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

- Motivi di ricorso:
- Il marchio richiesto non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94⁽¹⁾.
 - Il marchio richiesto non è normalmente impiegato per descrivere servizi nei settori del trasporto, deposito e viaggi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della sig.ra «Z» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 luglio 2003**(Causa T-259/03)**

(2003/C 264/49)

(Lingua processuale: il greco)

Il 21 luglio 2003, la sig.ra «Z», residente in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. Basilios Christianos, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo di EUR 900 000, di cui EUR 700 000 per danno morale ed EUR 200 000 per danno alla salute, oltre ad interessi a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato;
- condannare la convenuta alle spese.